



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Class.* 34.43.01 / *fasc.* 8.22.1/2019

*Allegati:*

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della cultura  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 5630]  
(cress@pec.minambiente.it)

*Oggetto:*

**TARANTO: Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del Greggio Tempa Rossa.**

Procedura riferita al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale".

Istanza di proroga dei termini di validità del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011, già oggetto di proroga con DM n. 373 del 17/12/2017.

Proponente: ENI S.p.A. - Raffineria di Taranto.

**Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.**

*e, p.c.*

Al Ministero della transizione ecologica  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP: 5630]  
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,  
Ecologia e Paesaggio – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.  
Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A.  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Nazionale  
per il patrimonio culturale subacqueo  
(mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it)



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/03/2021

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”.

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBACT, Min. Salute e Min. Lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), ai sensi del quale art. 6, comma 1, il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” è ridenominato “*Ministero della cultura*”.

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;



**VISTO** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

**VISTO** che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *"Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."* (Rev. 4 del 03/12/2013; [http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\\_tecniche\\_va\\_03122013.pdf](http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf)).

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette *"Specifiche Tecniche"*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale"*.

**CONSIDERATO** quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto *"MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, *"Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici"*.

**CONSIDERATO** che la **Società ENI S.p.A.**, con nota prot. RFTA/DIR/MT/264 del 03/09/2020 ha presentato, ai sensi dell'art. 25, co.5 del D. Lgs. n. 152/2006, all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a questo Ministero, istanza di proroga di 48 mesi del decreto VIA n. 573 del 27/10/2021, già oggetto di proroga con DM n. 373 del 17/12/2017, per la realizzazione del progetto di **"Adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per la movimentazione del greggio Tempa Rossa"**, allegando il *"Cronoprogramma attività Progetto Tempa Rossa"*, lo *"Stato di avanzamento del Piano di monitoraggio ambientale"*, lo *"Stato di avanzamento delle attività prescritte dal decreto VIA/AIA n. 573 del 27 ott. 2011 e successiva proroga rilasciata con decreto ministeriale n. 373 del 27.12.2017"*, la *"Relazione ambientale"* attestante la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento.

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. 93664 del 16/11/2020 ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza, evidenziando alla Commissione tecnica VIA e VAS la necessità di acquisire *"quanto prima"* le proprie valutazioni, in considerazione che il 23/11/2020 sarebbe stata la data di scadenza del provvedimento di VIA del 2017.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** (d'ora in poi *"Direzione generale ABAP"*), con nota prot. n. 34741 del 27/11/2020 ha chiesto all'allora Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi, Lecce e Taranto di comunicare se *si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi, nell'ambito della procedura di impatto ambientale conclusasi*





con il citato provvedimento di VIA n. 573/2011 e nel procedimento di proroga di cui al DM n. 373/2017, ai fini della concessione della proroga richiesta.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 6232 del 22/01/2021, l'allora **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** ha trasmesso il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 37 del 21/12/2020.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale ABAP** con note prot. n. 2707 del 27/01/2021 e prot.n. 6824 del 02/03/2021 ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di trasmettere le proprie valutazioni ai fini della proroga richiesta dalla Società ENI S.p.A.

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. RAFTA/DIR/MT/465 del 16/03/2021, la **Società ENI S.p.A.** ha trasmesso alla competente Soprintendenza e alla Direzione generale ABAP delle *Integrazioni volontarie* riferite a "puntuali aggiornamenti in relazione allo stato di avanzamento delle prescrizioni di cui all'articolo 1, lettera C n. 1÷9 del Decreto VIA/AIA" n. 573/2011, nonché della successiva proroga di cui al DM n. 373/2017.

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 1460 del 18/03/2021, la **Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo** ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

*< Con riferimento all'oggetto questa Soprintendenza, dopo aver esaminato la documentazione trasmessa relativa a quanto riportato in argomento, fa riferimento ai Decreti rilasciati sul progetto e riporta di seguito il proprio parere di competenza.*

*Sulla scorta degli elementi a disposizione, questo Ufficio ritiene di confermare quanto già indicato in merito al progetto iniziale e rimane in attesa dell'esecuzione, da parte della Società proponente, delle prescrizioni riportate nei Decreti di VIA citati in premessa relativamente agli aspetti di propria competenza che, ad oggi, risultano solo parzialmente ottemperati.*

*Da quanto riportato dal proponente nella Richiesta di proroga di validità del Decreto VIA/AIA, allegata alla nota della DG ABAP – Servizio V, in argomento, le attività previste in progetto, sia a terra sia off-shore, non sono state completate per ritardi generati da una serie di circostanze (rallentamento dei lavori di scavo relativi al progetto di bonifica e al differimento della movimentazione delle terre da scavo per le quali sarà necessario attendere la conclusione dei lavori di realizzazione dello svincolo sulla SS 106 "Ionica", da poco iniziati; necessità di adeguamento delle strutture del Pontile Petroli) che hanno generato il differimento delle attività che, secondo quanto dichiarato da ENI R&M Spa, non si potranno concludere prima del settembre 2021.*

*Per quel che riguarda le prescrizioni della sezione C) del Decreto VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011, parzialmente modificate dal successivo DM n. 373 del 17.12.2017, questa Soprintendenza fa presente che non risultano ad oggi del tutto ottemperate le prescrizioni C4) (così come modificata dal successivo del DM n. 373 del 17.12.2017), C5 e C6) del DM VIA/AIA n.573 del 27.10.2011, ad eccezione della collocazione dei due nuovi serbatoi T3012 e T3009, diminuiti di altezza rispetto alle previsioni iniziali per ridurre l'impatto visivo determinato dalla loro realizzazione sull'orizzonte osservabile da Santa Maria della Giustizia, sebbene la ex Soprintendenza ABAP per le Province di Lecce Brindisi e Taranto abbia avviato con la Dirigenza dell'ENI una serie di contatti per la definizione di tutto quanto previsto nelle disposizioni dei succitati Decreti.*

*Allo stato attuale, non risulta agli atti della Soprintendenza la presentazione, da parte del proponente, di un progetto specifico per il miglioramento dell'assetto dal punto di vista paesaggistico della zona interessata dalla presenza del complesso di Santa Maria della Giustizia, anche in relazione allo spostamento o alla riduzione dell'area destinata a "magazzino e deposito di fusti olii" limitrofo allo stesso complesso (prescrizione C5 VIA/AIA n.573 del 27.10.2011).*

*Con riferimento alla prescrizione C5 del DM di proroga n. 373/2017, inerente la riduzione delle emissioni odorigene, si prende atto di quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. nel documento relativo allo stato di avanzamento delle attività prescritte con i decreti già rilasciati riguardo alla implementazione di una serie di interventi finalizzati proprio alla minimizzazione delle emissioni odorigene e si riferisce che, a seguito di*



26/03/2021

sopralluoghi presso il complesso monumentale si è comunque rilevata una persistenza delle emissioni odorigene.

Possono, invece, considerarsi parzialmente ottemperate le prescrizioni C1), C2), C3) del VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011 per quanto riferibile alle attività di archeologia preventiva e di sorveglianza archeologica delle aree interessate dai lavori di scavo e di movimento terra, nell'ambito delle operazioni di "Realizzazione dei movimenti terra e area accumulo est relativi al progetto Tempa Rossa Storage Tanks" che hanno interessato l'area di stoccaggio dello stabilimento denominata Area di Bonifica – zona 1, destinata ad accogliere i depositi di materia prima ed altre aree destinate ad essere sede di impianti di servizio connessi al medesimo; la zona 2, ubicata a nord di questa, denominata Area Utilities; la zona 4, denominata Area Antincendio, ubicata a nord-est dell'area di bonifica e delimitata ad ovest dalla strada (di raffineria) n. 107, entro i cui confini, sono stati effettuati gli scavi per la messa in opera di due serbatoi per l'acqua.

Tali attività, che hanno avuto inizio il 09/05/2018 e che sono tuttora in corso, sono state verificate nel corso di sopralluoghi periodici da parte del funzionario responsabile del territorio di Taranto afferente a questa Soprintendenza e sono rilevabili dai reports e da altra documentazione inviata alla Scrivente, in corso d'opera, dagli archeologici della Società incaricata del controllo dei lavori.

Nel periodo considerato, le attività di sorveglianza hanno consentito di escludere la presenza di tracce di frequentazione antropica di età pre-industriale sia in Area di Bonifica che in Area Utilities, dove gli scavi hanno raggiunto quasi dappertutto il substrato geologico, mentre in Area Antincendio sono state oggetto di scavo stratigrafico e di documentazione una serie di evidenze archeologiche riconducibili ad un impianto produttivo agricolo, verosimilmente destinato alla coltivazione della vite, databile in età ellenistica (IV-III sec. a.C.).

Poiché il rischio archeologico nelle aree interessate dal progetto rimane alto, le attività di sorveglianza dovranno continuare ad essere svolte per tutta la durata delle lavorazioni previste in progetto.

Per quanto sopra esposto, visto il parere tecnico della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e Vas n. 37 del 21/12/2020 e considerata la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento per l'area interessata dai lavori in questione, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla concessione della proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale (DM n. 573 del 27/10/2011), ritenendo che il prolungamento di ulteriori 48 mesi rispetto al termine già prorogato con DM 373/2017 possa consentire il completamento del quadro degli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe al Complesso di Santa Maria della Giustizia di stretta competenza di questa Soprintendenza >.

**CONSIDERATO** che il Servizio II, **Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 10226 del 26/03/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alle note prot. 34741 del 27.11.2020, 2707 del 27.01.2021 e 6824 del 02.03.2021, con le quali codesto Servizio richiede di valutare la richiesta di proroga di cui all'oggetto, nonché alla nota prot. 1460 del 18.03.2021, con la quale la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio motivato parere.

Vista la nota prot. 465 del 16.03.2021, con la quale ENI S.p.A. comunica, a seguito di richiesta effettuata per le vie brevi, aggiornamenti relativi allo stato di avanzamento delle prescrizioni impartite dal Ministero nel Decreto VIA/AIA n. 573, rilasciato dal MATTM in data 27.10.2011, così come parzialmente modificate dal successivo DM n. 373 del 17.12.2017;

Preso atto di quanto affermato dalla Soprintendenza in relazione a dette prescrizioni, con particolare riguardo a quelle relative alle problematiche archeologiche, al momento parzialmente ottemperate;

Lo scrivente Servizio condivide pienamente le considerazioni della competente Soprintendenza che, "considerata la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento per l'area interessata dai lavori in questione", nell'esprimere parere favorevole alla proroga in oggetto, valutato il perdurare dell'elevato grado di rischio archeologico nelle aree interessate dal progetto -



confermato anche dal rinvenimento di strutture riconducibili ad un impianto produttivo agricolo, verosimilmente destinato alla coltivazione della vite, databile in età ellenistica (IV-III sec. a.C.) – ritiene opportuno riconfermare le prescrizioni impartite nel citato Decreto 573/2011, così come modificate dal DM di proroga n. 373/2017 >.

**CONSIDERATO** che il progetto proposto dalla Società ENI S.p.A. è costituito da:

- Interventi off-shore:
  - a) prolungamento del pontile esistente a servizio della Raffineria;
  - b) adeguamento dei servizi ausiliari asserviti al pontile.
- Interventi on-shore:
  - a) due nuovi serbatoi di stoccaggio del greggio Tempa Rossa;
  - b) due nuove aree di pompaggio per la spedizione del greggio Tempa Rossa e del greggio Val d'Agri al nuovo pontile;
  - c) nuova linea di trasferimento del greggio Tempa Rossa dai nuovi serbatoi al nuovo pontile;
  - d) un nuovo impianto di preraffreddamento greggio Tempa Rossa;
  - e) due nuovi impianti di recupero vapori ad integrazione dell'esistente;
  - f) adeguamento/potenziamento servizi ausiliari asserviti alle nuove installazioni on-shore.

**VALUTATO** che i suddetti interventi si inseriscono in un ambito territoriale caratterizzato dagli impianti della Raffineria, nonché in un'area nella quale sono presenti già da tempo numerosi insediamenti industriali, quali ad esempio la Cementir e l'ILVA.

**PRESO ATTO** di quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. in merito ai motivi posti alla base della richiesta di proroga di cui trattasi, riferiti, per le opere on-shore: alla non completa attuazione della prescrizione di cui all'art. 1 lettera A) n. 3 del Decreto VIA/AIA, propedeutica all'inizio dei lavori; a ritardi nella movimentazione delle terre nell'Area Ancillari & Interconnecting in quanto l'autorizzazione Unica è stata ottenuta solo in data 28/03/2018 e per completare la movimentazione delle terre da scavo previste dal progetto è stato necessario attendere la conclusione dei lavori di realizzazione dello svincolo sulla SS 106 "Ionica" che permette di raggiungere le aree di riutilizzo delle terre da scavo; al rinvenimento, in aree limitrofe agli scavi, di tracce di materiali contenenti amianto, con conseguente riduzione della velocità di scavo, per rimuovere in sicurezza tali materiali; per le opere off-shore: a ritardi nel rilascio della Concessione Demaniale Marittima, ottenuta nel gennaio 2019 e nella conseguente necessità di ripetere l'indagine magnetometrica (superficiale e profonda), valida 1 anno, per la verifica della presenza di ordigni bellici nelle aree interessate; alla necessità di modificare il progetto del pontile petroli, per la cui modifica è stato avviato dalla stessa Società un procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 (istanza del 05/06/2020).

**VISTO e CONSIDERATO** il parere tecnico istruttorio espresso dalla ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee con nota prot. n. 22527 dell'11/07/2011 per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, le cui prescrizioni sono state integralmente riportate nel Decreto di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2011-573 del 27/10/2011.

**VISTO e CONSIDERATO** il parere tecnico istruttorio espresso dalla Direzione generale ABAP, prot. n. 28992 del 18/10/2017 ai fini della concessione della proroga dei termini di validità del suddetto Decreto di compatibilità ambientale, parte integrante del DM n. 373 del 17/12/2017.

**PRESO ATTO** di quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. nella "Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento" (Allegato 4 all'istanza di proroga) dove, con riferimento al regime vincolistico dell'area interessata dagli interventi, se ne afferma l'esclusione dalla tutela prevista dall'art. 142, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e quindi dalla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 dello stesso D. Lgs. n. 42/2004, in quanto tale territorio è stato individuato, ai sensi dell'art. 38, co. 5, delle NTA del PPTR, quale area ricadente nelle fattispecie indicate all'art. 142, co. 2, dello stesso decreto legislativo.





**RITENUTA** superflua, pertanto, ogni ulteriore considerazione in merito alla compatibilità dell'intervento con le disposizioni di cui all'art. 45 (*Prescrizioni per i Territori costieri e i Territori contermini ai laghi*) delle NTA del PPTR.

**CONSIDERATO** quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. nel documento denominato "*Stato di avanzamento delle attività prescritte dal Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e successiva proroga rilasciata con Decreto Ministeriale n. 373 del 27/12/2017*", Allegato 3 all'istanza di proroga, e a quanto precisato con le sopraccitate *Integrazioni volontarie* del 16/03/2021, per quanto attiene all'ottemperanza alle prescrizioni dettate con i citati decreti di compatibilità ambientale e di proroga.

**CONSIDERATO** che per quanto attiene alla prescrizione **C.1** la Società proponente ha precisato che per le attività ivi previste: "*Tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing.) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con la quale pertanto manterranno costanti contatti*", ha incaricato archeologi specializzati che operano secondo le direttive della Soprintendenza

**CONSIDERATO** che in merito all'ottemperanza alla prescrizione **C.2** "*Nel caso di ritrovamenti archeologici e fossiliferi l'indagine dovrà essere condotta fino ad esaurimento del deposito archeologico comprensivo anche di eventuali analisi e/o altri interventi che si rendano necessari ed opportuni in corso d'opera*", e **C.3** "*Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti*", la Società ENI S.p.A. cita, a titolo esemplificativo, la notifica eseguita dalla stessa Società alla competente Soprintendenza (in data 23 settembre 2019) a seguito di ritrovamento di reperti archeologici.

**CONSIDERATO** che le prescrizioni **C1, C2 e C3**, come riferito dalla competente Soprintendenza con il parere sopra riportato, sono state parzialmente ottemperate, ovvero ottemperate per quanto riferibile alle attività di archeologia preventiva e sorveglianza archeologica inerenti i lavori fino ad oggi eseguiti dalla Società proponente e che pertanto dette prescrizioni (oggi condizioni ambientali) dovranno essere ottemperate per i lavori ancora da eseguire, che comportano operazioni di scavo di qualsiasi entità.

**VISTO e CONSIDERATO** quanto dichiarato dall'allora competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio con la nota prot. n. 16477 del 29/08/2017 - integralmente trascritta nel parere della Direzione generale ABAP prot. n. 28992 del 18/10/2017, di cui al DM n. 373/2017 di proroga - laddove specifica che in considerazione del fatto che la Società ENI S.p.A. non aveva dato seguito a quanto prescritto al C.4) del Decreto di VIA n. 573/2011, di seguito riportato:

C.4) *Nel merito delle proposte opere di compensazione indicate dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici nelle note prot. n. 9818 del 20/05/2010 (prot. n. 8353 del 20/05/2010) e prot. n. 10826 del 20/06/2011 (prot. n. 9541 del 27/05/2011) - entrambe le note trascritte integralmente nel presente parere tecnico - considerato che il Complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia è ubicato all'interno dell'ambito territoriale interessato dall'intervento in esame e che la loro attuazione può consentire una positiva ricaduta per il medesimo territorio sia in termini di valorizzazione del complesso monumentale, sia in termini di fruibilità dello stesso da*

7



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/03/2021

*parte delle popolazioni locali, si prescrive che, prima dell'Autorizzazione dell'impianto previsto dalla presente procedura VIA dovrà essere stipulato apposito Accordo con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia per il restauro e consolidamento dello stesso monumento. I tempi e le modalità di realizzazione delle opere di compensazione, come sommariamente indicate nel parere dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 20/06/2011, saranno oggetto dello stesso Accordo. Copia di detto Accordo dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale;*

la stessa Soprintendenza ABAP, nel 2016, aveva portato a termine l'intervento di restauro e funzionalizzazione del complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia con fondo POIN 2007/2013, rendendo di fatto inattuabile la prescrizione C4.

**RITENUTO** di non condividere quanto dichiarato al riguardo dalla Società ENI S.p.A. nelle *Integrazioni volontarie* del 16/03/2021, laddove riferisce che *"Tale prescrizione è stata ottemperata dalla Scrivente"*, considerato quanto sopra precisato.

**CONSIDERATO** che, come evidenziato nella suddetta nota, la ex Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, in alternativa alla suddetta prescrizione C.4, aveva **ritenuto di subordinare il proprio parere favorevole** alla istanza di proroga dei termini di validità del DM-VIA n. 573/2011 formulata dalla Società ENI S.p.A., alla prescrizione volta alla riduzione delle emissioni di gas maleodoranti provenienti dall'impianto della raffineria in modo da poter consentire una opportuna gestione e valorizzazione del Compendio di S. Maria della Giustizia, dichiarata di interesse culturale con DDR 22/05/2008.

**RILEVATO** che nel parere della Direzione generale ABAP, prot. n. 28992 del 18/10/2017, e quindi nel DM 373/2017 è stato erroneamente riportato che l'ulteriore prescrizione ivi indicata:

1. *Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la Società ENI S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo, ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto della raffineria, che determinano, con frequenza, oggettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendo quindi un'adeguata valorizzazione del monumento*

avrebbe sostituito la prescrizione C.5, anziché la prescrizione C.4, che di fatto non era più attuabile da parte della Società proponente.

**CONSIDERATO** che la prescrizione **C.5** (contenuta nel DM-VIA n. 573/2011), dettata dall'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (d'ora in poi PBAAC) di seguito indicata:

- C.5) *Al fine di una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere verificata la possibilità di spostamento o di riduzione dell'area attualmente destinata a "magazzino e deposito di fusti olii", limitrofo allo stesso complesso. Qualora fosse dimostrata l'impossibilità di spostamento o di riduzione della destinazione d'uso di detta area, a favore di una sistemazione esterna più consona con il monumento, dovrà comunque essere elaborato un progetto che, pur mantenendo l'attuale destinazione d'uso, migliori l'assetto dell'area stessa dal punto di vista paesaggistico;*

è tutt'oggi valida e sarà pertanto richiamata e impartita con il presente parere.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP con il parere prot. n. 28992 del 18/10/2017 espresso ai fini della concessione della proroga dei termini di validità del Decreto di VIA n. 573/2011, ha attestato anche l'avvenuta ottemperanza della prescrizione **C.6**, dettata da questo Ministero con il citato decreto di compatibilità ambientale, condizionandola alla seguente ulteriore prescrizione esecutiva, che sarà comunque richiamata nelle successive condizioni ambientali: *le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto di risagomatura dell'area posta tra il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia e i nuovi serbatoi, dovranno essere oggetto di costante manutenzione da affidare a ditta specializzata secondo*





uno specifico Piano di manutenzione a firma di un agronomo di comprovata esperienza. Prima dell'inizio dei lavori la Società ENI S.p.A. dovrà pertanto trasmettere alla Soprintendenza competente una formale accettazione degli oneri derivanti dalla realizzazione del Piano di manutenzione teso ad assicurare il mantenimento delle specie vegetali di cui al progetto.

**PRESO ATTO** di quanto dichiarato dalla Società proponente nel documento "Stato di avanzamento delle attività prescritte dal Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e successiva proroga rilasciata con Decreto Ministeriale n. 373 del 27/12/2017" e nelle "Integrazioni volontarie" riguardo allo stato di attuazione di quanto previsto nel progetto di cui alla prescrizione C6, ovvero che "ad oggi le attività di risagomatura in oggetto non hanno avuto inizio" precisando che "prima dei lavori di risagomatura la Scrivente trasmetterà alla Soprintendenza quanto richiesto" e che, pertanto, dovrà essere ribadita la suddetta prescrizione esecutiva (oggi condizione ambientale).

**PRESO ATTO** di quanto dichiarato dalla Società ENI S.p.A. riguardo all'ottemperanza alla prescrizione C.7: "il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il rinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle aree di proprietà di ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell'elaborato trasmesso con nota prot. n. TOP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011", ovvero che "le attività sono in fase di realizzazione nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo redatto ai sensi del DM n. 161/2012...".

**CONSIDERATO** che riguardo alla prescrizione C.8: "Tutte le opere di mitigazione vegetale previste dal progetto, sia nell'area prospiciente il Complesso monumentale che nelle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la riconfigurazione plano-altimetrica delle aree sopraindicate", la Società proponente nel documento "Stato di avanzamento delle attività prescritte dal Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e successiva proroga rilasciata con Decreto Ministeriale n. 373 del 27/12/2017", dichiara di aver parzialmente ottemperato alla prescrizione riferendo che le attività sono in fase di realizzazione nel rispetto di quanto prescritto, senza peraltro documentare effettivamente quanto realizzato.

**CONSIDERATO** che nelle "Integrazioni volontarie" riguardo alla stessa prescrizione C.8, si precisa che "per quanto attiene a tale prescrizione, sono attualmente in corso le attività propedeutiche alla successiva realizzazione delle succitate opere di mitigazione vegetale nelle modalità richieste. Nello specifico, non essendo ancora state ultimate le riconfigurazioni plano-altimetriche nelle aree in oggetto, la Scrivente provvederà ad effettuare tutti gli interventi nel rispetto di quanto prescritto".

**RITENUTO** pertanto che la prescrizione C.8 potrà essere ottemperata solo al termine delle operazioni di risagomatura e di riconfigurazione delle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo e che pertanto la prescrizione C.8 non è stata ancora ottemperata.

**CONSIDERATO** che nel documento "Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali e del quadro programmatico di riferimento", riguardo alla componente Paesaggio si riferisce che nell'area di Santa Maria della Giustizia sono previsti degli interventi non ancora attuati, quali:

- pulizia e livellamento dell'area con eliminazione della recinzione in rete metallica esistente;
- potatura e sagomatura delle piante esistenti;
- posa in opera di una staccionata in legno;
- messa a dimora di tappeto erboso di specie macroterme ad alta resistenza alla siccità e agli ambienti salmastri;
- messa a dimora di piante di Cipresso di altezza 3.50÷-4.00 m;
- pulizia e livellamento delle aree interne al complesso monastico;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- messa a dimora di giardini tematici;
- posa in opera di impianto di irrigazione a goccia a scomparsa.

**CONSIDERATO** che con il DM n. 373 del 27/12/2017 di proroga questo Ministero ha dettato la seguente ulteriore prescrizione: *"Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la Società ENI S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo, ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto della raffineria, che determinano, con frequenza, oggettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendo quindi un'adeguata valorizzazione del monumento"*, e che nel documento *"Stato di avanzamento delle attività prescritte dal Decreto VIA/AIA n. 573 del 27/10/2011 e successiva proroga rilasciata con Decreto Ministeriale n. 373 del 27/12/2017"*, la Società ENI S.p.A. ha riferito che il Gestore ha provveduto ad implementare una serie di interventi finalizzati a garantire la minimizzazione delle emissioni odorigene anche al fine di consentire la gestione e valorizzazione del complesso monumentale di cui trattasi, indicando, a sostegno di quanto dichiarato, un aggiornamento trasmesso dallo stesso Proponente il 15/04/2019 (RAFT/DIR/MV/102).

**CONSIDERATO** che con le *"Integrazioni volontarie"* del 16/03/2021, la Società ENI S.p.A. ha trasmesso il proprio documento del 15/04/2019, che dava riscontro alla nota prot. n. 6466 del 25/03/2019 con la quale la ex Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto chiedeva quanto segue:

*< Facendo seguito agli incontri presso gli uffici di Taranto di questa Soprintendenza e presso la direzione di codesta Raffineria, con la presente si prende atto delle azioni che ENI Taranto intende adottare e sta già adottando per ottemperare alle prescrizioni riferite in particolare alla riduzione delle emissioni odorigene provenienti dall'impianto di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 373 del 27/12/2017.*

*Inoltre, in riferimento al Provvedimento del Comitato Tecnico Regionale n. 3232 del 28/03/2012, consegnato in copia da codesto Ente nel corso del suddetto incontro, si rende necessario un approfondimento in merito poiché la determinazione che "l'uso della Chiesa di Santa Maria della Giustizia e relative pertinenze per attività concernenti assembramento di persone (attività di pubblico spettacolo, convegni etc.) è da ritenersi incompatibile con lo stato dei luoghi" sembra vanificare quasi completamente il considerevole impegno, tecnico ed economico, profuso dal Ministero per i beni e le attività culturali, quindi di questa Soprintendenza, per il restauro del complesso monumentale demaniale, impedendone di fatto ogni forma d'uso e di valorizzazione, con considerevole nocumento all'azione istituzionale di tutela e conservazione.*

*Considerata, pertanto, la nota – protocollo RAFTA/DIR/MV/334 del 07/11/2018 – con la quale codesto Ente ha richiesto al Comitato Tecnico Regionale della Puglia dei Vigili del Fuoco informazioni tecniche al fine di attuare azioni che garantiscano la fruibilità del complesso demaniale di Santa Maria della Giustizia, si rimane in attesa di riscontri in merito.*

*Infine, considerata la situazione, si chiede che questa Soprintendenza sia resa edotta di tutti gli sviluppi e degli eventuali accadimenti riferiti al monumento, così da poter relazionare al Superiore Ministero, nel rispetto delle gerarchie interne e in modo completo ed esaustivo sulle problematiche inerenti la fruibilità e le eventuali azioni intraprese o programmate >.*

**CONSIDERATO** che la Società ENI S.p.A. con nota prot. n. RAFT/DIR/MV/102 del 15/04/2019, con riferimento alla riduzione delle emissioni odorigene, ha indicato le attività e gli interventi messi in atto fino a quella data, consistenti:

- *Nel monitoraggio delle emissioni odorigene, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore vigente (norma UNI EN 13725) ed in ottemperanza al Piano di Monitoraggio Odori autorizzato dal MATTM, in corrispondenza delle sorgenti ubicate all'interno del perimetro della Raffineria, pertanto anche presso l'aera Serbatoi. Inoltre tale monitoraggio, come peraltro indicato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 92 del 14 marzo 2018, viene effettuato – con cadenza mensile – anche*

conformemente alla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 23 ed è parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale dello Stabilimento;

- Nell'installazione dei sistemi di contenimento odori in corrispondenza dei serbatoi a tetto galleggiante contenenti prodotti con tendenza a originare emissioni odorogene. Tale intervento - che ha interessato anche i serbatoi prospicienti il sistema monumentale di Santa Maria della Giustizia - è stato ultimato nel DIC 2018 in accordo alle tempistiche comunicate agli enti preposti;
- Nel monitoraggio olfattometrico - in ottemperanza ad una prescrizione della vigente AIA - conforme alla norma UNI EN 13725, finalizzato a valutare l'eventuale presenza di emissioni odorogene prodotte presso il Campo Boe;
- In ulteriori azioni di monitoraggio, gestionali e strutturali (monitoraggi, installazione di filtri fotocatalitici, miglioramenti tecnologici dell'impianto recupero vapori a servizio dei serbatoi di bitume, ecc.).

**CONSIDERATO** quanto rilevato dalla competente Soprintendenza e riferito nel parere sopra citato del 18/03/2021 in merito alla persistenza delle emissioni odorogene, rilevate a seguito di recenti sopralluoghi.

**CONSIDERATO** quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

**RITENUTO** che le opere proposte dalla Società ENI S.p.A., con il rispetto delle condizioni ambientali dettate nei decreti di compatibilità ambientale, prot. n. DVA-DEC-000573 del 27/10/2011 e con quelle ulteriori previste dal DM n. 373 del 17/12/2017, si possano ritenere comunque compatibili con il territorio circostante, per gli aspetti di competenza di questo Ministero.

**CONSIDERATE** le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con il parere endoprocedimentale sopra trascritto del 18/03/2021 nonché il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale ABAP.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dalla Società ENI S.p.A. con l'istanza di proroga del 03/09/2020 e con le integrazioni volontarie del 16/03/2021.

**CONSIDERATO** che la proroga dell'efficacia della originaria dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 573 del 27/10/2011 come prorogata con DM n. 373 del 27/12/2017, si determina solo a seguito dell'emanazione dello specifico nuovo Decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà - per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, art. 16, co. 2, lett. m).

**A conclusione** dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo del 18/03/2021; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 26/03/2021, la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** ritiene di poter confermare le valutazioni già effettuate in merito al progetto in questione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, conclusasi con il DM VIA n. 573 del 27/10/2011 ed esprime, per quanto di competenza, parere tecnico istruttorio favorevole alla richiesta della Società ENI S.p.A. di un'ulteriore proroga di quarantotto mesi del termine di efficacia del citato DM-VIA/AIA n. 573/2011, già prorogato di quarantotto mesi con DM-VIA n. 373 del 27/12/2017, per l'**"Adeguamento delle strutture della raffineria di Taranto per la movimentazione del greggio Tempa Rossa"**, nel rispetto, da parte della Società ENI S.p.A., delle condizioni ambientali, ancora da ottemperare indicate nei sopra citati DM-VIA e di seguito riproposte e integrate per quanto sopra evidenziato e riformulate secondo quanto disposto dal decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione dell'allora MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



*"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale":*

- 1) Tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero della cultura, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENI S.p.A.) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società ENI S.p.A., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con la quale pertanto manterranno costanti contatti.  
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali  
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM e IN CORSO D'OPERA - 3. Fase precedente la cantierizzazione e 4. Fase di cantiere.  
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
- 2) Nel caso di ritrovamenti archeologici e fossiliferi l'indagine dovrà essere condotta fino ad esaurimento del deposito archeologico comprensivo anche di eventuali analisi e/o altri interventi che si rendano necessari ed opportuni in corso d'opera.  
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali  
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere.  
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
- 3) Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta e adeguata documentazione dei resti sepolti.  
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali  
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere.  
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.
- 4) Al fine di consentire la gestione e la valorizzazione del Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia, la Società ENI S.p.A. dovrà porre in essere ogni dispositivo ed applicare le più moderne tecnologie atte a contenere le emissioni di gas maleodoranti dall'impianto della raffineria, che determinano, con frequenza, oggettivo limite alla permanenza prolungata all'interno dell'area monumentale, impedendo quindi un'adeguata valorizzazione del monumento. Considerato che il monitoraggio delle emissioni odorigene è previsto dal Piano di Monitoraggio Odori autorizzato dall'allora Ministero per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, la Società ENI S.p.A. dovrà comunicare alla competente Soprintendenza i risultati del monitoraggio eseguito, in



particolare presso l'area Serbatoi, e le misure/interventi messi in atto per la riduzione/minimizzazione delle medesime emissioni odorigene.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere e POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio; 7. Fase di esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 5) Al fine di una riqualificazione del complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia dovrà essere verificata la possibilità di spostamento o di riduzione dell'area destinata a "magazzino e deposito di fusti olii", limitrofo allo stesso complesso. Qualora fosse dimostrata l'impossibilità di spostamento o di riduzione della destinazione d'uso di detta area, a favore di una sistemazione esterna più consona con il monumento, dovrà comunque essere presentato, entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di proroga di cui trattasi, per la relativa approvazione, alla Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza, un progetto che, pur mantenendo l'attuale destinazione d'uso, migliori l'assetto dell'area stessa dal punto di vista paesaggistico e del decoro del complesso monumentale.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 6) Le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto di risagomatura dell'area posta tra il complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia e i nuovi serbatoi, presentato ai fini dell'ottemperanza della prescrizione C.6 del DM-VIA n. 573/2011 attestata con il parere della Direzione generale ABAP prot. n. 23825 del 18/10/2017, dovranno essere oggetto di costante manutenzione da affidare a ditta specializzata secondo uno specifico Piano di manutenzione a firma di un agronomo di comprovata esperienza. Entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di proroga di cui trattasi, la Società ENI S.p.A. dovrà trasmettere alla Soprintendenza competente una formale accettazione degli oneri derivanti dalla realizzazione del Piano di manutenzione teso ad assicurare il mantenimento delle specie vegetali di cui al progetto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 7) Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere allontanato in tempi brevi e sistemato nelle due aree di proprietà ENI S.p.A. indicate nel progetto presentato, secondo le modalità previste nell'elaborato trasmesso con nota prot. n. TDP/PRM/PEO/per04 del 12/04/2011. Dell'ottemperanza a tale condizione ambientale dovrà essere data evidenza nell'elaborato richiesto con la condizione ambientale n. 10.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Ufficio MiC coinvolto: Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.



- 8) Tutte le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto, sia nell'area prospiciente il Complesso monumentale di Santa Maria della Giustizia che nelle aree individuate per la collocazione delle terre di scavo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la riconfigurazione plano-altimetrica delle aree sopraindicate.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA- 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 9) In corso d'opera la competente Soprintendenza potrà impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società ENI S.p.A. avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alla competente Soprintendenza, come anche alla Direzione Generale ABAP.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 3. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

- 10) La Società ENI S.p.A., entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, dovrà consegnare alla Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 9).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Ufficio MiC coinvolto: Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

Il Responsabile del Procedimento  
UOTT n. 5 - arch. Carmela Iannotti  
(tel. 06/67234566 – [carmela.iannotti@beniculturali.it](mailto:carmela.iannotti@beniculturali.it))

Il Dirigente del Servizio V  
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE  
arch. Federica GALLONI



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)